

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3649

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BRANDI

Presentata il 15 dicembre 1966

Nuove norme per la disciplina dei documenti di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Intendiamo sottoporre alla vostra approvazione una nuova disciplina dei documenti di lavoro, già nota come disciplina della tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale e sulla quale sia nella precedente legislatura sia nell'attuale altri colleghi si sono resi promotori di analoghe proposte di modifica della stessa attuale legislazione.

È opportuno, a nostro avviso, riassumere le disposizioni vigenti.

Infatti l'articolo 45, comma secondo del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, che approva il regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, da alcuni ritenuti in vigore, detta: « È vietato consegnare le tessere a persone estranee all'azienda perché ne curino la custodia e la regolarizzazione fuori della sede dell'azienda stessa.

I contravventori, siano i datori di lavoro, siano le persone incaricate sono punite con la ammenda da lire 5 a lire 10 per ciascuna tessera », ora « da lire 200 a lire 400 ».

Ancora la legge 12 ottobre 1964, n. 1081, sulla istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, all'articolo 5, ultimo comma, stabilisce che « il consulente non può rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi ».

E l'articolo 6 della citata legge prevede la « revoca » dell'autorizzazione « nei casi in cui la tenuta o regolarizzazione dei documenti aziendali di lavoro, previdenza e assistenza sociale non è effettuata in conformità alle leggi vigenti ».

Il recente testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1125), agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 detta la disciplina relativa al libro di matricola e al libro di paga.

Nel prevedere tale disciplina viene stabilito che « il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'istituto assicurativo: a tal fine non possono essere rimossi neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro » (articolo 21, primo comma).

Ad evitare tale rimozione, anche temporanea, gli incaricati dell'Istituto devono, naturalmente sul luogo di lavoro, fare « copia conforme del libro paga » (articolo 21, quarto comma).

Lo stesso testo unico prevede che l'Ispettorato del lavoro « ha facoltà di dispensare dalla tenuta del libro di matricola e del libro di paga, in alcune ipotesi indicate » così come prevede che « in casi speciali l'Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri o fogli di paga e più libri di matricola ».

L'obbligo della conservazione del libro di paga e del libro di matricola sul posto di lavoro è sanzionato penalmente, con ammenda fino a lire 8.000 (articolo 195).

Infine la recentissima legge 24 ottobre 1966, n. 934, nei provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, all'articolo 2, richiama la disposizione dell'articolo 21 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e, pertanto, l'obbligo della conservazione nel luogo di lavoro « dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti, nonché dei libri contabili e altri documenti di lavoro ».

Non occorre richiamare la vostra attenzione sulla difficoltà di tale disciplina legislativa e, innanzi tutto, sul mancato coordinamento della stessa.

Possiamo rilevare che dalle vigenti norme risulta l'obbligo, sanzionato penalmente, in caso di inosservanza, soltanto per i seguenti documenti:

- a) tessera assicurativa;
- b) libro di matricola;
- c) libro di paga;
- d) registro infortuni (articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).

Invece, con sanzioni amministrative, a carico, poi, del solo consulente del lavoro, è previsto analogo obbligo, di non « rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi ».

Quali siano le difficoltà e gli ostacoli che devono superare gli ispettori del lavoro e gli incaricati degli istituti assicurativi nell'attività di vigilanza e di accertamento, sono, ormai, note e, persino, documentate, in violazione delle stesse vigenti disposizioni.

È da premettere che gli incaricati degli istituti non possono contestare eventuali contravvenzioni in materia e, nello stesso tempo, non possono assolvere completamente gli accertamenti del caso, in quanto non sussiste alcun obbligo di conservazione sul posto di lavoro di altre decine di documenti relativi, poi, alle stesse registrazioni sui libri di paga e di matricola, quali ad esempio: nulla osta delle sezioni comunali degli uffici provinciali del lavoro, dei libretti di lavoro, dei prospetti di paga, dei moduli delle denunce per le assunzioni obbligatorie e per i collocamenti speciali, delle ricevute dei versamenti dei contributi effettuati all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L., all'I.N.A.M., e così di seguito.

È stato giustamente rilevato che « un elemento che incide notevolmente sulla effettiva disponibilità del tempo impiegato per l'attività fuori sede è costituito dal tempo assorbito dai viaggi, intesi per viaggi, gli spostamenti da e per l'ufficio e quelli da luogo a luogo durante il giro delle ispezioni » per gli ispettori del lavoro (Relazione annuale nella attività dell'Ispettorato del lavoro, 1964, Roma 1966, pag. 34) e così per gli incaricati degli istituti, in modo che per anni migliaia di aziende non vengono ispezionate, mentre altre, soltanto a seguito di denunce individuali, subiscono ripetute visite.

Oltre a tale fenomeno di dispersione di tempo, nella quasi totalità dei casi sia gli ispettori del lavoro sia gli incaricati invitano sempre i rappresentanti delle aziende ad esibire tutta la documentazione presso le competenti sedi.

Da un esame dei verbali di accertamento o di contravvenzione per omissioni contributive o retributive e altre violazioni risulta che gli stessi sono stati redatti sempre in ufficio, e pertanto, i soli ispettori del lavoro sono costretti a limitarsi alla contestazione delle contravvenzioni relative alla mancata esibizione del libro di paga, del libro di matricola e delle tessere assicurative.

È da rilevare, inoltre, che già l'Ispettorato del lavoro, ai sensi dell'articolo 22 del testo unico n. 1124 del 1965 prevede la « facoltà di dispensare dalla tenuta » del libro di matricola e del libro di paga alcuni datori di lavoro, i quali possono provvedere « con altri sistemi idonei alle registrazioni prescritte ».

Risulta, pertanto, che l'attuale disciplina di carattere generale non è assolutamente necessaria ed indispensabile se per la stessa sono previste deroghe.

Poiché il legislatore deve riguardare la realtà economica e la realtà sociale, e quale sia in concreto, l'applicazione della legge, e, in ogni caso, deve adeguare le norme allo sviluppo della società e, nella fattispecie, della moderna organizzazione aziendale, anche al fine di una qualificata tutela dei diritti dei lavoratori, ne scaturisce l'iniziativa della presente proposta di legge.

Con l'articolo 1 viene introdotto il principio che l'attività relativa ai documenti di lavoro può anche essere svolta fuori della sede dell'impresa e presso gli studi professionali, naturalmente compresi gli studi dei consulenti del lavoro.

Con l'articolo 2 viene delegato il Ministro del lavoro a stabilire i modelli dei libri di

presenza, in modo da garantire sia la tutela dei diritti dei lavoratori sia le esigenze degli Ispettorati del lavoro e degli incaricati degli istituti per effettuare la vigilanza e gli accertamenti di competenza, in attuazione ed esecuzione di quanto previsto dall'articolo 1.

Con l'articolo 3 sono estese le sanzioni già previste dall'articolo 195 del testo unico numero 1124 del 1965.

Con l'articolo 4 è prevista l'abrogazione delle disposizioni contrarie e di quelle incompatibili con la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'attività relativa alla compilazione, alla scritturazione e all'aggiornamento dei documenti di lavoro, quali libri di matricola, libri di paga e le tessere assicurative può essere svolta dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, dagli avvocati o procuratori, dagli esercenti in economia e commercio, dai ragionieri e dai consulenti del lavoro, rispettivamente nella sede dell'impresa o presso gli studi professionali.

ART. 2.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con decreto, entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge, stabilirà modelli di libri di presenza idonei alle registrazioni dei seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, categoria e qualifica, giornate od ore di presenza al lavoro o motivi dell'assenza.

I registri di presenza devono essere vidimati in duplice copia secondo le norme vigenti.

ART. 3.

I datori di lavoro che contravvengano alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 80.000.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili.